



COMUNE DI MONTASOLA
PROVINCIA DI RIETI

P.zza S. Pietro, 1 – 02040 Montasola (RI) – Codice Fiscale : 00111190575

Mail: affarigenerali@comune.montasola.ri.it - Tel 0746/675177

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 Del 27.01.2024	<u>OGGETTO:</u> APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2024-2026
--------------------------------------	--

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO il giorno VENTISETTE del mese di GENNAIO alle ore 14:40 si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in seduta ORDINARIA ed in prima convocazione:

Risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

	PRESENTI	ASSENTI
LETI VINCENZO	X	
CANALI MIRKO	X	
CAVANNA CESARE	X	
FIorentini sofia	X	
GIANI CONTINI VERONICA		X
MOSA EMILIANO	X	
ONELLI MAURIZIO	X	
PLACIDI ANDREA	X	
QUINTILI FABIO	X	
STRACCHI MARIA TERESA	X	

TOT. PRESENTI N. 9 ASSENTI N. 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Di Trolio Filma.

Il Sig. Onelli Maurizio, in qualità di VicePresidente del Consiglio Comunale, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri a discutere in seduta pubblica sull'argomento in oggetto.



COMUNE DI MONTASOLA

PROVINCIA DI RIETI

P.zza S. Pietro, 1 – 02040 Montasola (RI) – Codice Fiscale : 00111190575

Mail: affarigenerali@comune.montasola.ri.it - Tel 0746/675177

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO
2024-2026**

UFFICIO PROPONENTE: UFFICIO RAGIONERIA

TESTO DELLA PROPOSTA

Vista la legge 30 dicembre 2023 n. 213 (Legge di Bilancio 2024);

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e, in particolare:

- l'art. 174

"1. Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno.

2. Il regolamento di contabilità dell'ente prevede per tali adempimenti un congruo termine, nonché i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell'organo consiliare e dalla Giunta emendamenti agli schemi di bilancio. A seguito di variazioni del quadro normative di Riferimento sopravvenute, l'organo esecutivo presenta all'organo consiliare emendamenti allo schema di bilancio e alla nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione in corso di approvazione.

3. Il bilancio di previsione finanziario è deliberato dall'organo consiliare entro il termine previsto dall'articolo 151.

4. Net sito Internet dell'ente locale sono pubblicati il bilancio di previsione, il piano esecutivo di gestione, le variazioni al bilancio di previsione, il bilancio di previsione assestato ed il piano esecutivo di gestione assestato."

- l'art. 151, commi 1, 2 e 3

"1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

2. Il Documento unico di programmazione è composto dalla Sezione strategica, della durata pari a quelle del mandato amministrativo, e dalla Sezione operative di durata pari a quella del bilancio di previsione finanziario.

3. Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.";

Visto, altresì, il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42", così come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e, in particolare, l'art. 11 "Schemi di Bilancio", comma 1, lettera a):

"Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 adottano i seguenti comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati:

- a) *allegato n. 9, concernente lo schema del bilancio di previsione finanziario, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni della entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri."*;

e l'art. 14:

"A decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.";

Considerato che dal 1° gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali e, in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

Dato atto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui all'allegato 9 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi.

Dato atto, inoltre, che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

Visto l'art.1, comma 169, della L. 296/2006 ove è stabilito che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per le delibere del bilancio di previsione. Dette delibere, anche se approvate successivamente all'inizio dell'anno, purché approvate entro i termini innanzi indicati hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*

Visto, altresì, l'art. 1, comma 26, della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), secondo il quale *"Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle Leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con Legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote a tariffe applicabili per l'anno 2015. (...). La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al Decreto Legislativo n. 267 del 2000."*

Premesso che il Comune di Montasola ha approvato lo schema di bilancio di previsione 2024-2026 con deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 23.12.2023;

Considerato che

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 18.11.2023, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 30.11.2023 è stato adottato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) per il triennio 2024-2026;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 18.11.2023 sono stati adottati il Programma triennale delle opere pubbliche 2024-2026 e l'Elenco annuale dei lavori pubblici anno 2024;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 18.11.2023 è stato adottato il Programma Triennale delle forniture e dei servizi anni 2024-2026;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 18.11.2023 e in osservanza alle disposizioni dell'art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito con L. n. 133/2008, è stata effettuata la Ricognizione degli immobili di proprietà comunale suscettibili di alienazione e/o valorizzazione;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 18.11.2023 è stata prevista la Conferma delle Tariffe Fida Pascolo per l'anno 2024;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 30.12.2023 è stata prevista la Conferma delle Tariffe Canone Unico Patrimoniale per l'anno 2024;

Viste le seguenti proposte di deliberazione del Consiglio Comunale:

- proposta di deliberazione ad oggetto: "Imposta Municipale Propria (IMU) – Aliquote per l'anno 2024. Determinazioni";
- proposta di deliberazione ad oggetto: "Addizionale Comunale all'IRPEF per l'anno 2024 – Determinazioni";
- proposta di deliberazione ad oggetto: "Determinazione dei valori minimi di riferimento delle aree fabbricabili ai fini dell'accertamento IMU anno 2024";

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare:

- l'art. 162 "Principi del bilancio", comma 6
"Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio al fine del rispetto del principio dell'integrità."
- l'art. 186 Risultato contabile di amministrazione", comma 1
"Il risultato contabile di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio";
- l'art. 188 "Disavanzo di amministrazione", comma 1:
"L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di